RAEE: NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA tra ANCI e CDC RAEE

A cura della Dott.ssa Barbara Zecchin

Il 28/03/2012 è stato firmato il nuovo accordo di programma, entrato in vigore il 01/04/2012, tra l'Anci e il Centro di Coordinamento RAEE[1]. Tale accordo è l'aggiornamento del precedente accordo di luglio 2010, ha durata triennale e contiene alcune novità introdotte in base all'evoluzione subita dalla raccolta differenziata dei RAEE negli ultimi anni. Tali novità riguardano in parte gli aspetti operativi-logistici ed in parte il sistema dei premi e delle sanzioni.

Per quanto riguarda la parte operativa, restano confermati per le operazioni di ritiro dei rifiuti i concetti di "*soglia minima di saturazione*", ovvero i pesi sotto i quali, pur eseguendo il ritiro, i Sistemi Collettivi possono applicare una sanzione, e "*soglia di buona pratica*" che, unitamente ad altri requisiti, consente l'accesso ai premi di efficienza. Relativamente a tali soglie, rispetto agli accordi precedenti, sono stati differenziati in modo specifico i valori di peso relativi alle diverse categorie di RAEE (per es. in precedenza mancava una soglia specifica per gli R5).

Nel nuovo accordo compare inoltre l'impegno, da parte dei Sistemi Collettivi, a garantire sempre il ritiro dei RAEE, anche nei casi in cui siano danneggiati o "cannibalizzati" (privi dei componenti essenziali), potendo rifiutare di ritirarli solo nel caso che al momento del ritiro sia evidente una errata separazione delle varie tipologie o siano contaminati da altri tipi di rifiuti. Nel caso di RAEE danneggiati, se essi superano il 30% del carico (a fronte del limite del 15% stabilito nei precedenti accordi), verrà applicata una sanzione. Tali modifiche vengono incontro al problema molto diffuso dei furti effettuati all'interno dei centri di raccolta, spesso approfittando degli orari di chiusura e della posizione isolata, finalizzati a prelevare componenti dei RAEE, se non gli interi apparecchi, che non di rado vanno a rifornire i mercati illegali; i gestori dei centri di raccolta si trovano pertanto loro malgrado con carichi di RAEE danneggiati o privi di alcune parti ed è importante che, al di là delle sanzioni e delle ricerca dei colpevoli, sia comunque disponibile un servizio che consenta di smaltire correttamente anche le apparecchiature non complete.

[1] Il testo dell'accordo ed i documenti allegati sono consultabili e scaricabili nel sito del CdC RAEE

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

In materia di sicurezza viene inoltre introdotto come requisito necessario per poter effettuare le richieste di ritiro da parte dei gestori dei centri di raccolta la sottoscrizione del DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi), che dovrà essere messo a disposizione registrandolo nel portale del CdC RAEE.

Il nuovo accordo pone particolare attenzione all'accesso ai centri di raccolta da parte dei distributori previsto dal DM 65/2010; innanzitutto, a seguito di chiarimenti forniti dal Comitato Guida per l'accordo di programma, viene specificato che i RAEE provenienti dai distributori vengono accettati ai centri di raccolta indipendentemente dalla provenienza dell'utenza domestica da cui son stati originati; essi infatti si considerano prodotti nel Comune ove è ubicato il punto vendita del distributore che ha effettuato il servizio di ritiro.
Anche il sistema di premi regolamentato dall'accordo di programma è orientato a incentivare il ricevimento, presso i centri di raccolta, dei RAEE provenienti dalla distribuzione. Sono infatti richiesti dei prerequisiti obbligatori perché un Comune possa accedere ai premi di efficienza, e tra questi l'incondizionata apertura di almeno un centro di raccolta nel proprio territorio ai conferimenti dei distributori. Va ricordato che, ovviamente, il centro di raccolta deve poter continuare a fornire un servizio di qualità ed a norma di legge per le utenze domestiche e non domestiche che conferiscano direttamente i RAEE ad esso; pertanto, anche se incentivata, l'apertura ai distributori va fatta solo dopo un'attenta valutazione delle potenzialità del centro stesso.

Un altro prerequisito necessario per accedere ai premi di efficienza è che il centro di raccolta gestisca effettivamente una certa quantità di RAEE dei raggruppamenti R2 ed R4, in particolare la soglia richiesta è un tasso annuo cumulato di R2 ed R4 non inferiore al 20% in meno rispetto alla media del tasso di raccolta italiano[2]. Il valore medio italiano viene calcolato sui dati dell'anno precedente, mentre quello del centro di raccolta viene aggiornato trimestralmente. Tale prerequisito è stato introdotto per incentivare la raccolta di queste tipologie di RAEE, che in alcune aree, in base alle statistiche, raggiunge ancora quantitativi piuttosto bassi.

Infine, se presso un Comune almeno un centro di raccolta soddisfa i due prerequisiti di cui sopra, i premi di efficienza possono essere assegnati a tutti i carichi che siano superiori alle soglie di buona pratica in peso, per tutti i centri di raccolta di quel Comune. L'importo base del premio è di 40 € a tonnellata di RAEE ritirati, ma sono previste alcune maggiorazioni nonchè riduzioni. Un altro requisito richiesto per l'accesso ai premi di efficienza è infatti l'apertura dei centri di raccolta per almeno 3 giorni alla settimana; nel caso i giorni di apertura siano meno, tuttavia, si accede comunque al premio, ma in misura ridotta.

[2] (% di R2+R4 del centro di raccolta)≥ (% di R2+R4 in Italia) - 20%

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Invece, sempre con lo scopo di incentivare, laddove realizzabile, l'accesso ai distributori, sono previsti premi di efficienza maggiorati per i centri di raccolta che si rendano disponibili al conferimento dei RAEE, previa convenzione, anche da parte dei distributori non ricadenti nel territorio comunale. Infine un'altra maggiorazione è prevista per i centri di raccolta che dispongano di un sistema di pesatura del rifiuto attivo e funzionante. I premi vengono calcolati e comunicati con cadenza trimestrale.

Per quanto riguarda il raggruppamento R5 (sorgenti luminose), il nuovo accordo prevede anche dei premi specifici annuali, il cui importo dipende dai quantitativi raccolti nell'anno precedente.

Barbara Zecchin

Pubblicato: 11 maggio 2012

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)